

SCUOLA



eFORMAZIONE

Anno V - n. 8 - 4 Marzo 2002 -
Sped. in abbonamento postale -
45% - Art. 2 c. 20/b Legge 662/96
Filiale di Roma - Gratuito ai Soci -
Copie 168.000 - Edizione iscritti 3

Direttore **Daniela Colturani** - Direttore Responsabile **Alfonso Mirabelli**

Settimanale della CISL SCUOLA

Pag. 1

AUTONOMIA, DEMOCRAZIA E CONCERTAZIONE

di Daniela Colturani

Pag. 3

9 MARZO: LA CISL IN PIAZZA

Pag. 4

RIFORMA MORATTI: TESTO E OSSERVAZIONI

Pag. 12

ORGANICI, RISORSA O TAGLI?

di Piera Formilli

Pag. 14

VAEDEMECUM SULLE GRADUATORIE PERMANENTI

Pag. 16

IL CAAF CISL AL SERVIZIO DEI NOSTRI ISCRITTI





Scuola e Formazione Settimanale della CISL Scuola

Anno V - n. 8
4 Marzo 2002
Edizione iscritti 3

Direttore Daniela Collurani
Direttore responsabile Alfonso Mirabelli

Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111
Fax 06 5881713

Grafica, impaginazione
APS di Paola Immordino
Via Attilio Benigni, 66 - 00156 Roma

Stampa
C. S. R. srl
Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Abbonamento
L. 100.000 da versare
su ccp n. 97601009
intestato a CISL Scuola,
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma

Tassa pagata - Taxe perçue Roma

Internet: www.cislscuola.it



Associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

COSA NE PENSI ?

Scrivi al seguente indirizzo
segreteria@cislscuola.it

SCUOLA eFORMAZIONE

Lavoro, flessibilità e scuola (Silvio Colombini)

Le *ristrutturazioni*, i *ridimensionamenti*, la *produzione personalizzata-pronta consegna* caratterizzano il mondo del lavoro e diventano strategie per soddisfare, con risposte rapide, la mutevole domanda, per trasformare il dissesto delle aziende in fonte di guadagno (innalzamento delle quotazioni azionarie), per affidare la stessa produzione alla *hi-tech informatica*, ... per rendere incomprensibile il lavoro. La parola chiave, che domina tutto questo mondo in profonda trasformazione, è **flessibilità**.

"Si possono definire flessibili, in una prima approssimazione, i lavori che richiedono alla persona di adattare ripetutamente l'organizzazione della propria esistenza - nell'arco della vita, dell'anno, sovente persino del mese o della settimana - alle esigenze mutevoli della o delle organizzazioni produttive che le occupano, private o pubbliche che siano" (L. Gallino, Il costo umano della flessibilità).

Il mondo imprenditoriale sostiene che il lavoro flessibile sia inevitabile e connaturato alla globalizzazione e reclama una maggior flessibilità (in uscita? a staffetta? job sbering? job rotation?) per restare all'altezza degli altri paesi europei, ma il paese già oggi presenta un panorama d'ampia *flessibilità quantitativa e qualitativa*.

I *contratti di formazione-lavoro*, i *contratti a tempo determinato*, da pochi mesi a due o tre anni, i lavori interinali o *in affitto* e il lavoro parasubordinato declinano la *flessibilità quantitativa*, coinvolgendo circa 5,5 milioni di lavoratori. La *flessibilità qualitativa* è, invece, legata alla *modulazione* di parametri quali il salario (ancorato a meriti o produttività), l'orario (per una maggior utilizzazione degli impianti produttivi), le condizioni di lavoro (più persone sullo stesso posto), la delocalizzazione del lavoro (telelavoro), la scomparsa del luogo definito di lavoro (*l'ufficio mobile*).

Alcuni dati dettagliano meglio questa *qualità*: il lavoro a turni interessa circa 4 milioni di lavoratori, il lavoro notturno 2.700.000 lavoratori, quello festivo 1.800.000, il sabato lavorativo 2.800.000 ed il lavoro straordinario 1.900.000 persone.

Numeri e aspetti distanti dalla scuola? 170.000 sono i contratti a tempo determinato *lungo* e 12.300 part-time sono nella scuola. Sono elementi della cultura del *"sapersi adattare al mutare delle circostanze senza farsi spezzare"* e della conseguente problematica che entra nella scuola attraverso i vissuti degli alunni, delle loro famiglie e del suo stesso personale?

Come si pone la scuola rispetto alla fatica del *"sentirsi insicuri, instabili, temporanei, soggetti a revoca, senza garanzia di durata, fugaci e brevi"* (Gallino) o al richiamo al rischio dell'osare, alla pienezza della propria audacia, allo sviluppo della propria genialità, al successo, alle virtù imprenditoriali? Importanza delle virtù camaleontiche della nuova economia o obblighi formali, affidabilità, dedizione e tensione verso uno scopo ... virtù a lungo termine? Se flessibilità significa tutto questo, o meglio, se flessibilità significa solo questo (il riconoscimento dei forti e il conseguente disconoscimento dei deboli, una diversità naturale che si trasforma in diseguaglianza sociale e morale), alla scuola si pone una questione formidabile: accettarla, questa flessibilità, o educarla?

La questione sta nel come e nel quanto, cioè nel processo di insegnamento da una parte e nella scelta dei curricoli dall'altra.

Se si accetta la società "flessibile", allora la scuola sarà officina di competenze professionalizzanti, di contenuti istruzionali, di modalità valutative che esaltino il merito personale e la competizione interpersonale. Se, invece, la scuola (gli insegnanti) sceglierà di educare (di umanizzare) la "flessibilità", allora le diversità potranno essere valutate come valore e risorsa piuttosto che come impaccio, i curricoli potranno consistere nel raggiungimento di competenze trasversali, maggiormente adatte alla crescita delle varie personalità e alla scoperta delle varie vocazioni.

È ora di scegliere.



Autonomia, democrazia e concertazione

Daniela Colturani

È sempre abbastanza difficile garantire il taglio dell'attualità all'editoriale: lo scarto temporale, che intercorre tra il momento in cui il giornale va in stampa e quello in cui è tra le mani dei lettori, rende l'impresa sempre ardua. Oggi, con scenari così mobili ed aperti, fare pronostici per ciò che ci attende, come sindacato, lavoratori e cittadini, è problematico e faticoso, impossibile.

Quotidianamente siamo chiamati ad assumere orientamenti e responsabilità chiare in una situazione estremamente complessa e delicata. Diventa vitale, in questi casi, credere nella validità delle proprie ragioni, nel valore della propria storia e delle proprie radici, nell'efficacia del proprio metodo, ed è essenziale essere coerenti nei propri comportamenti.

Al di là delle tante chiacchiere, a dispetto di chi vuole rappresentarci come un sindacato debole e acquiescente, la CISL, sostenuta dalla mobilitazione dei lavoratori, è stata protagonista nel confronto con le controparti. L'accordo raggiunto sul Pubblico Impiego è politicamente importante e significativo: da un lato realizza il recupero quasi totale del differenziale inflattivo, dall'altro segna la ripresa di corrette relazioni sindacali ribadendo i principi della negoziazione e della concertazione tra le parti.

Anche se la partita non è ancora chiusa né per i problemi della scuola né per quelli più generali legati alle deleghe su lavoro-pensioni-fisco, il risultato vero della notte del 4 febbraio ci convince: l'azione sindacale, nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, può modificare atteggiamenti e posizioni della politica. Diversamente è ambiguità e pretestuosità.

Abbiamo scelto la linea di misurarci con i problemi, senza nasconderci dietro paratie ideologiche e schermi corporativi, di dialogare con i governi sfragati dal voto degli elettori, quali che siano i loro colori; abbiamo indicato la concertazione come prassi e strategia politica per incidere su uno sviluppo basato sul lavoro, sulla crescita delle risorse umane, sull'inclusione e sull'allargamento delle opportunità individuali. Vogliamo uno sviluppo che sani divari e squilibri fra Nord e Sud, fra garantiti ed emarginati, fra donne e uomini, fra fasce deboli (i giovani, innanzitutto) e ceti privilegiati.

Sappiamo, per lunga esperienza, che per riuscire in ciò il sindacato deve guardare sempre e soltanto alla domanda dei suoi iscritti, farsene portavoce e tradurla in traguardi sociali unificanti.

L'autonomia è il bene più prezioso del sindacato, così come lo è per l'iscritto al sindacato e non dipende da matrici culturali e religiose, convinzioni politiche, tessera di partito, collocazione professionale, provenienza territoriale. L'autonomia nella confederalità è condizione di libertà e pluralismo, è presidio di unità fra lavoratori e di solidarietà nel Paese.

Senza vera autonomia il conflitto si imbarbarisce, degenera, si arresta a seconda delle contingenze politiche, perde di vista il merito, le cause reali e diventa pretestuoso, sterile, simulato. Senza autonomia dai governi e dai partiti, poi, il sindacato rischia di fare da capro espiatorio, da vittima predestinata, da bersaglio di attacchi trasversali e concentrici. Autonomia è forza e, in questa fase, occorre insistere sull'obbligo sostanziale, *istituzionale* diremmo, dell'autonomia del sindacato.

Allo stesso modo occorre invitare gli altri soggetti dell'arena democratica



a essere davvero autonomi da interessi spuri, liberi dal furore fondamentalista e dallo spirito di rivalsa.

Il governo ritiri il suo atteggiamento sbrigativo e arrogante, la smetta di sentirsi investito della missione (che non ci pare gli elettori gli abbiano affidato) di ribaltare dalle fondamenta la costituzione sociale del paese, consolidatasi in oltre mezzo secolo di conquiste di civiltà, finisca di mostrare i muscoli, di alzare il pugno contro i sindacati, di provare a scavalcarli.

Non si guida un paese giocando a braccio di ferro, additando il sindacato come nemico e mettendogli contro l'opinione pubblica. Non si guida un paese indossando i panni di un finto liberismo che predica la fine delle tutele collettive ed il trionfo di un individualismo che, avvantaggiando solo i forti, diventa iniquità.

Non si guida un Paese solo con i numeri parlamentari, né si possono modificare a cuor leggero norme e garanzie che hanno regolato per decenni la vita nazionale.

Occorre tornare alle radici vere del conflitto, senza mascherarle e agitarle per altri fini, così come è indispensabile stringere nuovi patti sociali alla base della convivenza ordinata e della crescita economica. Ma questi patti si stringono negoziandoli, non mettendo il sindacato dinanzi al fatto compiuto o fissando scadenze ultimative.

Certamente anche per il sindacato confederale gli esami non finiscono mai. L'autonomia non è una sfida che si vince una volta per tutte. La tentazione di vestire altre maglie è forte, specie quando il gioco si fa duro e scorretto, ma è sbagliato cedere. In particolare, occorre capire che il conflitto sociale appartiene alla titolarità, non esclusiva certo, del sindacato e quindi non può essere delegato a presunti "governi amici", ma neppure confuso con l'opposizione politica quando i governi non sono favorevoli.

Per il sindacato la modifica unilaterale, per decreto, dell'art. 18, è una grave violazione delle norme, una lesione intollerabile di diritti fondamentali, un atto insensato e privo di autentica efficacia anche per le imprese che lo reclamano. Circa la sua pericolosità, i danni che può arrecare alla sicurezza degli occupati più esposti e alle relazioni sindacali, nessuno di noi ha dubbi. Le divergenze nascono sulla strategia più vantaggiosa per respingere l'offensiva del governo, oltre che sull'insieme di misure che il Paese deve



prendere per difendere il lavoro e per promuoverlo nell'era della flessibilità, della competizione globale, del primato della formazione e della conoscenza.

Noi non aspiriamo alla gloria dei perdenti vocazionali. Vogliamo che la vicenda infelice, viziata di ottuso estremismo padronale e falso-liberista dell'art. 18 si chiuda al più presto con il suo definitivo accantonamento.

Vogliamo andare avanti per riaprire, senza indugi, un tavolo di trattativa sulla priorità dello sviluppo integrato del sistema nazionale, Mezzogiorno in testa, per riprendere, senza pregiudiziali, un vero dibattito sulla riforma dello Statuto dei lavori che si faccia carico dell'esigenza di maggiore flessibilità, la sostenga con un ricorso meglio regolato e più ampio all'arbitrato contrattuale, per rivedere e rinforzare una rete di protezione sociale con garanzie per tutti i lavoratori nel periodo di di-

soccupazione e per agevolare il rientro nel processo produttivo. Occorre cioè assicurare la continuità del *diritto di cittadinanza* nella discontinuità dei percorsi lavorativi perché questo è l'anello più debole del nostro *welfare state*: per gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e annessi) l'Italia spende solo lo 0,7% del Pil contro la media europea dell'1,9% e il 2,3% della Germania, mentre la cassa integrazione copre solo il 25% dei lavoratori e si limita di fatto alla grande impresa.

In Europa, altri, mettendo la scuola al primo punto del loro programma politico per il lavoro, hanno reinvestito sui nuovi bisogni formativi, declinati su spazi e proposte di reimpiego, e su un'idea positiva di "Stato sociale per il lavoro". E' tempo di riforme vere, e fa specie che mentre tutti si proclamano riformisti, pochi pensano ad agire per esserlo coi fatti. E' così per Mezzogiorno, modello contrattuale, previdenza. Si tratta di calcolare costi e benefici delle proposte, prezzi politici e sociali e valore aggiunto per il Paese. Si tratta di raccogliere il maggior consenso e di dialogare con le parti in causa per raggiungere posizioni comuni. Si tratta di non barattare il bene pubblico con le convenienze di gruppo, di fazione, di ceto.

Questa è la democrazia, questa è la concertazione. Il resto sono schermaglie polemiche, è cattiva politica ad uso di politicanti, è volontà di impotenza, che lascia intatti i problemi e fa arretrare il Paese ■



9 marzo: la CISL in piazza

Si' alla trattativa con il Governo sulla delega sul mercato del lavoro, ma indisponibilità a trattare di modifiche dell' art.18 dello Statuto dei lavoratori. Le ipotesi del Governo per cambiare le regole sui licenziamenti senza giusta causa non saranno quindi oggetto della trattativa.

La nuova fase che si è aperta necessita di una forte mobilitazione di tutta l'Organizzazione per informare iscritti e lavoratori affinché il confronto sia accompagnato da un consenso forte sapendo fin d'ora che, se alla fine del percorso il Governo dovesse riproporre la stessa delega, la nostra risposta sarà lo sciopero generale.

È questa la posizione della Cisl, che ha deciso di tenere alta l'attenzione dei lavoratori di tutti i settori organizzando manifestazioni articolate sul territorio per sabato 9 marzo a sostegno della trattativa con il Governo e contro le ipotesi di modifica dello Statuto dei lavoratori.

Nell'incontro del 21 febbraio, il Governo, a seguito delle richieste del Sindacato e della mobilitazione dei lavoratori, aveva accettato:

- di sospendere l'esame parlamentare della delega;
- di affidare alle parti sociali il testo complessivo della delega auspicando che le stesse siano in grado di esprimere, entro due mesi estensibili, sui vari punti "avvisi comuni" che il Governo si impegna a recepire. In caso di mancato raggiungimento di "avvisi comuni" il Governo riformulerà il testo della delega tenendo conto del dibattito e delle posizioni delle parti sociali;
- di promuovere inoltre confronti trilaterali (Governo e Parti sociali) per gli aspetti che riguardano materie "pubblicistiche" e aspetti finanziari di competenza del Governo. In tale contesto la Cisl propone di affrontare altri aspetti delle deleghe fiscali e previdenziali, quali la decontribuzione e la novazione del rapporto di lavoro;
- di convocare - sempre con gli obiettivi sopra indicati - un tavolo, a Palazzo Chigi, specifico sui problemi del Mezzogiorno e sulla applicazione della direttiva relativa alla Società Europea.

La CISL, il Governo e la CGIL:

Sui temi del confronto con il Governo, sulle differenziazioni dalla Cgil, il nostro segretario generale, **Savino Pezzotta**, ha dovuto rispondere ad una miriade di domande.

Abbiamo cercato di sintetizzare, di seguito, il suo pensiero.

Con che spirito la Cisl si presenta al tavolo del negoziato?

"Andiamo al tavolo con l'intento di correggere e modificare le posizioni espresse dal governo con le deleghe. Andiamo per rappresentare i diritti e gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. Vogliamo definire un governo delle flessibilità, per evitare che questa si trasformi in precarietà, in insicurezza, in lavoro nero e sfruttamento".

Qual è il nodo della trattativa per la Cisl?

"Vogliamo contrattare nuove tutele e togliere dall'agenda di Governo e Confindustria l'art. 18; vogliamo confrontarci sulle problematiche del Mezzogiorno per raggiungere risultati concreti in breve tempo; chiederemo la sospensione dell'iter parlamentare della delega sulle pensioni per aprire anche su di essa un confronto. Principalmente su questi temi affronteremo il negoziato. Chi si chiama fuori se ne assume la responsabilità. Tutelare e rappresentare i lavoratori significa dire dei sì o dei no chiari e precisi".

Sono possibili intese senza la Cgil?

"Innanzitutto bisogna sedersi al tavolo. Io non so a priori se gli accordi si faranno, ma so che gli accordi non si fanno con chi al tavolo non viene. Nessuno può tirarsi fuori perché si finisce per lasciare spazio a chi può decidere e magari vuole decidere contro di noi. La Cgil deve venire al tavolo per rendere più forte il sindacato".

Si potrebbe arrivare a un compromesso?

"Ci siamo mobilitati per il confronto, abbiamo fatto scioperi e lotte per contrastare le deleghe su lavoro e previdenza. E abbiamo sempre detto che non siamo disponibili a scambiare nulla sull'articolo 18. Questo perché non possiamo lasciare che altri decidano per il sindacato sul resto dei temi sul tappeto. Ma non scambiamo i diritti con altre cose".

E per questo siete disposti ad arrivare allo sciopero generale?

"Se alla fine del confronto ci saranno ancora in campo le modifiche all'articolo 18, allora la Cisl proclamerà lo sciopero generale. Non abbiamo mai abolito dal dizionario della Cisl il termine "sciopero", nè detto il contrario. Se si tocca l'articolo 18 e se il governo mantiene le deleghe per le modifiche faremo lo sciopero generale. Lo faremo sicuramente quando i tempi saranno maturi. Prima però occorre fare un confronto".

Non vi interessa quindi far cadere il governo?

"L'azione della Cisl è sindacale. Non ci interessa chi sia al governo: noi valutiamo sul merito delle azioni. E se vediamo che i governanti vanno contro la tutela dei nostri iscritti, lavoratori e pensionati, agiamo di conseguenza, con determinazione" ■

Riforma Moratti: testo e osservazioni

Art. 1

Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di

Il Consiglio dei Ministri, in data 1 febbraio 2002, ha esaminato in via preliminare la proposta di riforma degli ordinamenti scolastici, che ridefinisce le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, presentata dal Ministro Letizia Moratti. Questioni di metodo e di merito sollecitano l'attenzione, soprattutto di fronte alla scelta dello strumento normativo della *delega al Governo*.

La delega

La definizione delle "norme generali sull'istruzione", infatti, si colloca a pieno titolo nel nuovo contesto previsto dall'art.3 della Legge 18.10.2001 n.3 che, riscrivendo l'art.117 della Costituzione, colloca tale materia tra quelle di legislazione esclusiva della Stato. Proseguendo con una lettura più raffinata, sia del testo proposto dal Governo che del novellato art.117, si potrebbe fare ricomprendere nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" la determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" anche se la stessa legge 3/2001 attribuisce, relativamente a questa materia, potestà legislativa esclusiva alle Regioni.

Nella Conferenza unificata Stato-Regioni, organismo chiamato per disposizione normativa, tra l'altro, a prendere in esame il testo prima del suo definitivo inoltro in Parlamento, si potrebbero, di fatto, alzare osservazioni in merito, considerato che la proposta governativa, recando sulla materia principi e criteri direttivi dettagliati, va oltre (forse) il previsto.

Quale sia la declinazione delle "norme generali sull'istruzione" poi non è cosa così semplice. Riteniamo, in ogni caso, che debba essere chiarito lo spartiacque tra norme generali (gli ordinamenti, l'*architettura* scolastica, le finalità, l'assetto strutturale fondamentale, programmi e percorsi di studio con valutazioni ed esami finali, il titolo di studio ed il suo valore legale, ...), principi fondamentali (libertà ed autonomia, diritti e responsabilità dei docenti, l'organizzazione, la programmazione e gestione dei

trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- d) della valorizzazione professionale del personale docente;
- e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
- h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2

Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
- c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secon-

servizi scolastici) e legislazione di dettaglio e concorrente (elementi integrativi di flessibilità e di differenziazione del sistema). La delega, certamente, solleva anche qualche questione di merito. L'uso di questo strumento, che sta caratterizzando l'azione di Governo, nel nostro caso disattende la promessa di un ampio dibattito intorno alla proposta avanzata agli Stati Generali: la CISL SCUOLA teme una caduta del coinvolgimento, della scuola reale e di chi rappresenta i suoi lavoratori, sui contenuti e sui provvedimenti attuativi. Un contenitore vuoto, risultato di un'azione tutta politica dove brilla l'assenza di un progetto pedagogico-didattico che destruttura il *sistema* esistente proponendo un impianto su *due gambe* che comunque non riesce del tutto a profilare. Inoltre nella prospettata definizione di "**curricoli nazionali-regionali**" leggiamo tutti i rischi di un regionalismo di basso profilo culturale e paventiamo un attacco al carattere nazionale del sistema istruzione e all'autonomia delle istituzioni scolastiche oggi già titolari di una quota del curriculum. Quello che reclamiamo, nel nuovo scenario politico ed istituzionale, è la chiara definizione di finalità ed obiettivi per una riforma che, confermando l'autonomia della scuola e il carattere unitario del sistema istruzione e formazione, assicuri le medesime opportunità sul territorio nazionale quale garanzia del diritto di ciascuno all'apprendimento.

In questo contesto l'accordo per la scuola ed il pubblico impie-

go, sottoscritto il 4 febbraio 2002, che prevede uno specifico tavolo permanente di confronto con il Governo sulla definizione del piano pluriennale d'investimenti e sugli aspetti di applicazione della riforma che hanno ricadute sul personale e sull'organizzazione, per noi si configura, oltre che importante punto di osservazione, soprattutto come ambito per esercitare ogni azione di valorizzazione e tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e della qualità del servizio scolastico organizzato sul territorio. Da subito e, successivamente, durante il dibattito parlamentare, svilupperemo, a partire dall'iniziativa del 6 marzo p.v. sulla scuola dell'infanzia, comportamenti di interazione con partiti e parlamentari per sostenere le nostre tesi.

Le risoluzioni contenute nell'accordo del 4 febbraio 2002, da un lato, e la verifica di alcuni istituti contrattuali (zone a rischio, dispersione, progetti, ...) richiamano una questione di rapporto tra materie di contratto, di tavolo permanente di confronto e quelle riservate alla legge e/o ai provvedimenti delegati.

L'elenco delle finalità, peraltro già illustrate dallo stesso Ministro in precedenti incontri, relativamente al piano pluriennale d'investimenti, ha bisogno soprattutto di individuare le priorità. Per la CISL SCUOLA la valorizzazione del personale, la concreta opportunità d'erogazione del servizio in termini di qualità e di offerta, in controtendenza rispetto alle attuali scelte che riducono le dotazioni organiche attraverso mere elaborazioni numeriche,

do livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile

dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità au-

senza criteri che tengano conto delle reali e diverse condizioni di erogazione/esigibilità del servizio scolastico sul territorio, sono certamente da ascrivere tra le priorità.

Il primo ciclo

L'attacco portato alla **scuola dell'infanzia**, e da qui a tutta la scuola, è più che evidente: si predilige l'attenzione all'architettura, che impone tempi e percorrenze, e non si tiene conto dei contenuti, delle ragioni di ordine pedagogico che dovrebbero - a nostro avviso - segnare un percorso educativo e formativo.

La CISL SCUOLA ha già fortemente stigmatizzato, con diverse iniziative, questa logica anticipazionistica che penalizza soprattutto la scuola dell'infanzia, più di altre chiamata, e da subito, a confrontarsi e a ri-progettarsi per affrontare bambini di "una nuova età" che forse, o meglio senza forse, hanno più bisogno di cura che di approccio all'esperienza scolastico-formativa.

La qualità dell'offerta all'infanzia, fino ad ora assicurata dalla professionalità dei docenti, riconosciuta anche all'estero, dovrà piegarsi ancora a quelle logiche assistenzialistiche dalle quali si era affrancata da tempo. A questo non ci stiamo.

L'articolazione della **scuola primaria** in un primo anno finalizzato al raggiungimento delle strumentalità di base, ed in due successivi periodi didattici biennali, la sua durata quinquennale (come quella dell'attuale scuola elementare) ne definiscono

la struttura organizzativa con una sua autonoma e specifica collocazione all'interno del primo ciclo. Se la proposta avanzata agli Stati generali di un'articolazione dell'intero primo ciclo in bienni, anche da noi fortemente criticata, sembra definitivamente superata, altre se ne profilano all'orizzonte riferite, oltre che all'età di ingresso, all'organizzazione dei contenuti e alle concrete modalità di offerta degli stessi, che mettono in crisi esperienze consolidate di organizzazione del lavoro fondate sulla gestione del team dei docenti interagenti su classi e gruppi di alunni.

La riforma della scuola elementare e gli adattamenti successivi della stessa sono qui superati dal rifacimento complessivo dell'impianto organizzativo che tende a collegarsi, anche per questioni legate all'età di accesso, maggiormente alla scuola dell'infanzia, individuando nel primo anno del ciclo una sorta di *ponte* per il "raggiungimento delle strumentalità di base" e nei bienni *didattici* successivi la strada per raggiungere le "prime sistemazioni logico critiche, ... l'alfabetizzazione (per lingua straniera e tecnologie informatiche) ... i principi fondamentali ...", insomma un nuovo *mix* di contenuti "elementari" e "primari" anche se è del tutto assente la previsione di personale preparato (o da preparare) alla bisogna.

Per la scuola secondaria di primo grado, con i suoi connotati di specificità, sembra confermato l'ordinamento vigente, ma inevitabilmente anch'essa soffre del precocismo che informa

tonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplo-

mi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione

tutto il progetto. Se è positivo il riferimento alla disciplinarietà e condivisibile quello alla funzione orientativa e di raccordo con il secondo ciclo, non trova, invece, motivazioni plausibili l'articolazione del modello in 2 anni + 1.

La diversificazione didattica e metodologica in relazione alla personalizzazione degli apprendimenti e la introduzione di una seconda lingua comunitaria, pone, inoltre una pre-condizione in termini di dotazioni organiche idonee e funzionali che segni una politica di controtendenza rispetto a quella attuale di razionalizzazioni pesanti. Lo stesso principio della "continuità didattica", che rappresenta sempre un valore da declinare in pratiche pedagogico-didattiche, postula per la sua implementazione una organizzazione del lavoro fondata su risorse professionali, formative e strumentali dedicate.

Il primo ciclo si conclude con un esame di Stato, con una indicazione orientativa non vincolante, che consente l'accesso al sistema successivo dei licei e dell'istruzione e formazione professionale. E qui si apre tutta una serie di perplessità e preoccupazioni sia rispetto ad una scelta precoce che diventa canalizzazione (nei fatti sostanzialmente irreversibile e dipendente dalle caratteristiche socioculturali delle famiglie), sia rispetto al sistema duale, che colloca l'eccellenza negli studi universitari e nelle fasce alte del mercato delle professioni, lasciando che tutti gli altri si preparino ad un mestiere.

Il secondo ciclo

Il secondo ciclo poggia sulle due "gambe" (così si esprime la Relazione illustrativa) del sistema dei licei e del sistema della istruzione e formazione professionale: i primi di durata quinquennale (2+2+1) danno accesso all'università, alla formazione tecnica superiore, all'alta formazione artistica e musicale; nel secondo si configurano percorsi a durata variabile (3 o 4 anni) per titoli e qualifiche professionali di differente livello, più un corso annuale per l'iscrizione ai medesimi.

È prevista la possibilità di passaggi tra i diversi indirizzi liceali e tra un sistema e l'altro.

All'interno di ogni percorso dei due sistemi viene introdotta la possibilità dell'alternanza scuola-lavoro a partire dal 15° anno di età, ferma restando la responsabilità di progettazione, attuazione e gestione di tali esperienze in capo ad ogni istituzione scolastica e formativa (ed escludendo forme surrettizie di rapporto di lavoro subordinato).

Un secondo ciclo, dunque, oltremodo complesso nel modello, articolato nella durata e nella identità dei percorsi.

Si configura come un sistema "binario" (l'espressione è ancora della Relazione illustrativa), articolato in più filiere ed indirizzi, sul cui governo intervengono le potestà di Stato e Regioni, come la legge di revisione costituzionale n. 3/2001 ha stabilito: alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione

tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di Stato anche senza tale frequenza come privatista;

i) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente

te con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3

Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo succes-

professionale, allo Stato la responsabilità di definire le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni.

Precocità delle scelte - Alternanza scuola lavoro

Pur assumendo l'esigenza della pluralità e della diversificazione delle opportunità formative, l'assetto duale dell'intero ciclo determina una precocità delle scelte, addirittura a 13 anni e mezzo, rischiando di riprodurre disuguaglianze culturali e sociali.

La stessa possibilità di alternanza scuola-lavoro prevista per tutti gli studenti per il conseguimento di diplomi e qualifiche (da accogliere con favore nell'ambito del giusto recupero della cultura del lavoro), anche se prevede l'accesso al compimento del 15° anno di età, di fatto è anticipata al momento della scelta del percorso superiore, quando un impegno formativo più caratterizzato sul versante professionale e più interessato all'ingresso nel mondo del lavoro difficilmente può scaturire dalla necessaria maturità e consapevolezza.

La distinzione, nei fatti gerarchica, dei due canali pone seri interrogativi non soltanto sulla pari dignità dei percorsi, ma anche sulla possibilità di realizzare in senso biunivoco i pur previsti passaggi. Essi rischiano, infatti, di tradursi più in opportunità teoriche che in possibilità praticabili, quantomeno nel passaggio dal sotto-sistema dell'istruzione e formazione professionale a quello dei licei.

Il documento Bertagna attribuiva la medesima dignità alle due

filieri, prevedendone una maggiore integrazione, cosa peraltro richiesta dal nuovo assetto costituzionale.

La proposta di legge delega conferma il rischio del riproporsi di una selezione culturale e sociale, gap che è tra i limiti dell'attuale sistema da superare.

Licei - Istruzione e formazione professionale

Le articolazioni del sistema dei licei fotografano di fatto lo status quo e, nonostante gli esercizi nominalistici, non si ravvisa un orientamento programmatico alla riduzione dell'attuale frammentazione degli indirizzi.

Rimangono tutte da esplorare, non senza preoccupazione, le conseguenze del trasferimento alle Regioni dell'istruzione professionale, finora di Stato, che con la formazione professionale, già di competenza regionale, configura il nuovo sistema della istruzione e formazione professionale.

C'è il rischio reale, gravido di conseguenze, della destrutturazione di un segmento del sistema che ha dimostrato di funzionare in relazione alla stessa evoluzione del mondo del lavoro, riadattando i propri contenuti e percorsi con il Progetto '92.

L'attuazione di questa parte della riforma presuppone un livello di relazioni interistituzionali ed una capacità di intervento delle Regioni molto forti che allo stato non esistono, dato che manca una sede di governo della fase di transizione tra il vecchio ed

sivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4

Alternanza scuola lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

ato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5

Formazione degli insegnanti

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo

il nuovo modello di competenze costituzionali previsto dalla già citata legge 3/2001.

L'unificazione alla esclusiva competenza regionale di istruzione e formazione professionale richiama ovviamente la necessità di riarticolare tutti i corsi della istruzione e della formazione professionale nelle loro finalità e profili educativi, culturali e professionali dentro un nuovo sistema misto, tutto da costruire, garantendo quelle condizioni di accesso diffuso che lo possono rendere fruibile su tutto il territorio. A questo primo problema si aggiunge il secondo, relativo alla collocazione giuridica e contrattuale del personale degli istituti di istruzione professionale che ha un rapporto di lavoro con lo Stato ed al quale devono essere assicurate condizioni di tutela e garanzia.

Unitarietà nazionale del sistema

Queste osservazioni conducono ai problemi di fondo. Il profilo di unitarietà nazionale del sistema complessivo di educazione, pur nella ripartizione delle competenze Stato-Regioni; il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno 12 anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età (art. 2, c), che, subentrando all'obbligo scolastico (tra l'altro non compiutamente realizzato), richiama la necessità di un innalzamento sostanziale del profilo educativo, culturale e formativo dei due sistemiicei-istruzione e formazione professio-

nale, qualunque sia la gestione.

Rispetto a questi obiettivi, che rappresentano per la CISL SCUOLA connotati irrinunciabili di qualsiasi intervento riformatore, il ddl propone solo una esile trama di riferimenti (livelli essenziali, validità dei titoli e qualifiche, sistema dei passaggi e crediti), non ancora sufficienti rispetto alle necessità di una reale equivalenza educativa, culturale e formativa dei diversi percorsi e di garanzia per una loro comparabilità sostanziale, qualunque sia il soggetto erogatore.

Senza questo orizzonte, la gerarchizzazione culturale e funzionale rispetto al sapere, al mercato del lavoro e delle professioni è nelle cose, al di là delle intenzioni dichiarate; il sistema di passaggi e crediti appare poco credibile e praticabile; la stessa novità nell'alternanza scuola-lavoro senza una base di equivalenza culturale e formativa riconoscibile in tutti i percorsi del secondo ciclo e soprattutto nei primi due anni, rischia di accentuare le separatezze dentro una canalizzazione delle scelte che non giovano nemmeno alla causa del mercato del lavoro.

Sistema di riferimenti, che, tra l'altro, appare assai scarso laddove (art. 2, l e art. 6), il ddl delinea i profili e la struttura dei piani di studio (a proposito: il concetto di "piani di studio" appare un arretramento pedagogico e didattico rispetto al concetto di "curricoli", perché evoca un modello di approccio al sapere per somma di discipline e non per loro integrazione, statico e non dinamico).

ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
- b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
- c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
- d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica

di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6

Disposizioni finali e attuative

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio sco-

In relazione agli sviluppi del dibattito politico sul tema federalismo-devolution, agli esiti istituzionali cui esso approderà, ai rapporti di forza tra Stato e Regioni, la legge può diventare "mobile", con ricadute sull'assetto del sistema e sulla natura, identità e profili educativi, culturali e formativi specifici del secondo ciclo, che in questo contesto di cambiamenti in corso risulta più esposto degli altri segmenti del sistema educativo.

L'educazione degli adulti

Uno dei principali criteri a cui si debbono ispirare i decreti legislativi previsti dalla norma di delega è quello di "promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Questo è certamente significativo e dà la misura dell'importanza che l'educazione degli adulti e la formazione continua rivestono oggi non solo in Italia ma in tutto il mondo moderno.

A livello europeo, nei tanti documenti, a partire dal Rapporto Cresson, ormai divenuti pietre miliari, gli orientamenti ad assegnare ai sistemi educativi il compito di accompagnare, con un'attività formativa continua, l'individuo durante tutta la sua vita, si sono trasformati ormai in azioni concrete e diffuse.

Negli ultimi anni anche in Italia c'è stata una nuova attenzione sul modo di gestire l'intera questione, a partire dall'accettazione dell'idea che formazione e lavoro non sono da considerare più sequenziali, ma circolari, sia nel tempo che nello spazio for-

mativo: il sapere acquisito come riflessione sull'esperienza ha pari dignità del sapere acquisito come conoscenza teorica e viceversa. Per la CISL SCUOLA è necessario far affermare una nuova cultura della formazione e del lavoro, non più basata sulla discontinuità tra momento di formazione iniziale e momento di svolgimento di una attività lavorativa, ma componente fondamentale per l'interazione sapere-applicazione da ricercare in ogni momento della vita personale e sociale di un individuo.

La Formazione Tecnica Superiore

Il riferimento alla Formazione Tecnica Superiore nel d.d.l. rimane alquanto generico, perdendo qualcosa rispetto al documento Bertagna, in cui l'articolazione si spingeva fino ad un buon livello di dettaglio e mostrava con chiarezza l'impianto del percorso successivo al ciclo secondario.

Per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore, si dice, costituiscono condizioni di accesso, da definire con appositi regolamenti, i titoli e le qualifiche prodotte dalla frequenza di un corso di istruzione e formazione professionale che, si evince, può anche avere durata inferiore al quadriennio.

L'accesso, in ogni caso, è consentito anche dopo il superamento dell'esame di Stato previsto al termine della frequenza di uno dei corsi del sistema dei licei; non viene, comunque, specificata l'articolazione delle modalità effettive di fruizione di queste

lastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline,

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004,

si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.

7. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

opportunità formative superiori.

La formazione degli insegnanti

Su questo tema le proposte del Gruppo Bertagna vengono sostanzialmente modificate in quanto, da una parte si abbandona l'idea di una laurea specialistica per l'insegnamento mentre si prospetta, invece, una formazione iniziale basata su un corso di laurea specialistica di "pari dignità e durata per tutti i docenti". Gli accessi sono programmati "sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche".

Il corso di laurea specialistica (3+2) si riferisce ad una o più classi di abilitazione per le quali la laurea stessa ha valore di titolo riconosciuto. Se poi dopo la laurea si intendesse accedere all'insegnamento allora è previsto un periodo di tirocinio nella forma di contratto di formazione lavoro organizzato e gestito da una apposita **struttura di ateneo** in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

La formazione iniziale degli insegnanti viene affrontata sempre nell'ottica tradizionale, secondo cui il mondo accademico è l'unico referente della qualità e del valore professionale del docente e l'università rimane l'unica sede deputata a progettare e costruire gli educatori della società moderna. Come se fosse assolutamente scontato che solo al livello accademico si può ri-

conoscere la competenza di sviluppare, nel futuro insegnante, quelle straordinarie capacità di rimodulare i paradigmi disciplinari epistemologicamente auto-determinati in modo da farli diventare paradigmi di un sapere che sostiene lo sviluppo dell'apprendimento e del pensiero di un giovane. Sembra che la soluzione trovata dal DDL risponda più ad un tentativo di accordo interno al mondo universitario che non ad una risposta effettivamente di qualità ai bisogni della scuola e della formazione. Lo stesso ragionamento si può fare rispetto al punto f) dell'art.5, dove l'assegnazione all'università di compiti di formazione docente viene estesa anche alla formazione in servizio e continua della stessa categoria. Alle **strutture di ateneo** (alle quali spetta il compito di coadiuvare le facoltà nell'organizzare e gestire la formazione iniziale dell'insegnante) viene riconosciuto il compito di formare tutti i nuovi profili professionali, o quasi professionali, che si stanno sempre delineando nel mondo della scuola, come i coordinatori, i tutor, i referenti, ecc.

L'opinione della CISL SCUOLA è che si debbano creare le condizioni perché anche gli insegnanti di scuola, e non solo quelli universitari, possano essere non solo destinatari, ma anche erogatori di azione formativa.

Solo così sarà possibile ripristinare quel giusto equilibrio e quelle sinergie che assicurano pluralità di esperienze e qualità di formazione.



Organici, risorsa o tagli?

Piera Formilli

Riprende il tormentone sugli organici: la legge finanziaria ha infatti previsto anche quest'anno una riduzione dei contingenti.

C'è una coerenza tutta ragionieristica tra questa scelta e le indicazioni programmatiche del Ministro Moratti che, fin dall'inizio del suo incarico, ha individuato l'obiettivo di invertire il rapporto tra spese correnti e quelle per investimenti, che di fatto si traduce in una riduzione delle spese per gli stipendi, che ora assorbono circa il 95% del bilancio del MIUR.

Nonostante l'aspro confronto che la CISL SCUOLA ha sviluppato in queste settimane, l'Amministrazione ha tenuto una linea che ha evidenziato vincoli e rigidità maggiori rispetto al passato.

Per noi la scelta del Governo di tagliare gli organici, che peraltro si colloca al di fuori di ogni progetto di riforma e di modifica dell'assetto organizzativo della scuola, non può essere condivisa. Quest'anno ai direttori generali regionali, nell'ottica del decentramento delle competenze e delle responsabilità, sono attribuiti contingenti rigidamente definiti da distribuire alle province e quindi alle scuole.

Si parte, cioè, da un contingente predeterminato per giungere alle dotazioni di scuola.

Crediamo che il processo debba invece svilupparsi esattamente in senso inverso, partendo dalle esigenze della scuola: prima devono essere definiti criteri e parametri (numero degli alunni, delle classi, delle tipologie dei corsi, del tempo scuola offerto ai genitori all'atto delle iscrizioni, ecc.), e conseguentemente devono essere quantificate le risorse idonee a costituire i contingenti provinciali e regionali.

Le risorse di ogni istituto, infatti, non possono che essere la risultante quantitativa e qualitativa necessaria per raggiungere gli obiettivi educativi, formativi, disciplinari definiti nel POF.

La dotazione organica di una scuola deve corrispondere alle esigenze della sua organizzazione per classi, corsi, tipologie, centri EDA: il tutto finalizzato alla realizzazione del progetto formativo.

Se ci sono sprechi, come afferma l'Amministrazione, vanno adottati tutti gli strumenti di verifica, ma non si può tollerare un utilizzo strumentale della distribuzione delle risorse per modificare i modelli didattici ed organizzativi.

Siamo, quindi, di fronte ad un decreto, che adotta solo criteri ragionieristico-contabili per far quadrare i conti: le bozze di tabelle prodotte in questi due mesi altro non sono che il prodotto di questa logica.

La CISL SCUOLA ha fatto battaglie in sede di confronto per ottenere modifiche del decreto che dessero concretezza a quegli elementi di flessibilità, previsti in finanziaria, che avrebbero dovuto garantire i posti di lavoro e le condizioni di esigibilità del diritto allo studio sul territorio.

Nel testo si fa riferimento, è vero, alla distribuzione degli alunni nelle classi, alle esigenze dei portatori di handicap, al territorio ecc. e si chiede altresì il monitoraggio ed una rigorosa verifica del funzionamento delle classi, ma gli strumenti applicativi (tabelle, circolare, note tecniche ecc.) sono troppo vincolanti e mettono in discussione principi consolidati sulla costituzione delle classi, il tempo pieno e prolungato, ecc.: per questo il nostro dissenso è totale.

La rigidità della definizione del contingente complessivo mette in crisi la possibilità di dare risposte adeguate sul territorio.



Si è mancata un'occasione, l'opportunità di avviare una nuova fase per un governo intelligente degli organici, che tenesse insieme le esigenze di contenimento della spesa con quelle di garantire alla scuola risorse professionali adeguate e qualificate.

L'invalidità dei contingenti regionali e la loro suddivisione provinciale rischia di rendere in molte realtà inapplicabili quegli elementi di flessibilità ottenuti nel decreto attraverso il confronto sindacale.

Nel merito, in particolare non condividiamo:

- la mancanza di previsione dello sviluppo delle sezioni di scuola materna, che contraddice un trend positivo avviato negli ultimi anni per dare risposte alla domanda inesausta;
- la rigidità dell'utilizzo degli insegnanti specializzati per l'insegnamento della seconda lingua nella scuola elementare, che rischia di sconvolgere continuità didattiche e criteri di assegnazione dei docenti ai plessi;
- il nuovo metodo di costituzione delle cattedre orario nella scuola secondaria, che sconvolge la continuità didattica nelle classi collaterali e, attraverso l'indicazione di separare gli insegnamenti costituenti una stessa classe di concorso, mette in discussione, per motivi del tutto estranei alla didattica, modelli appunto didattici di interdisciplinarietà e di coerenza interna nel processo di definizione del curriculum.

Se le risorse non saranno sufficienti a garantire l'offerta formativa, le contraddizioni esploderanno a livello decentrato provinciale e regionale.

La dirigenza territoriale della CISL SCUOLA ha già manifestato la contrarietà a queste scelte ed è pronta ad attivare iniziative politiche di confronto e mobilitazione a tutela dei posti di lavoro e della qualità dell'offerta formativa.

Un grande impegno è richiesto anche ai nostri eletti nelle RSU, perché sarà quello d'istituto il primo livello di verifica sull'adeguatezza delle risorse attribuite alle scuole e sul rispetto delle regole per la costituzione delle classi e delle cattedre.

La Segreteria Nazionale ha prodotto schede e materiali di informazione sulla costituzione delle classi, sugli organici ecc. per sostenere l'impegno delle RSU, affinché dalle scuole possa ripartire il percorso per rivendicare risorse coerenti con le scelte del POF e con il contratto già stipulato con le famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni, come prevede l'autonomia scolastica ■

Sul nostro sito
www.cislscuola.it
tutte le informazioni
e la documentazione
necessaria per
capirne di più.



A decorrere dall'a.s.

2002/2003 l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti deve essere effettuato con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il MIUR ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte del personale docente ed educativo con il Decreto Direttoriale del 12.2.02 che recepisce:

- le innovazioni introdotte in materia dagli articoli 1 e 2 della legge n. 333 del 3.7.01;
- le direttive CEE relative al riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione docente conseguite nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le nuove tabelle di valutazione dei titoli, emanate con il D.M. n. 11 del 12.2.2002.

Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. - 4a serie speciale, il 19 febbraio 2002. Da tale data decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande (scadenza 21 marzo 2002) per le quali sono stati predisposti appositi modelli (mod. 1, 2 e 3).

Proponiamo di seguito una breve guida al provvedimento.

Vademecum sulle graduatorie permanenti

A COSA SERVONO LE GRADUATORIE PERMANENTI

- Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le immissioni in ruolo e per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
- Il numero delle assunzioni da effettuare in ciascun anno scolastico e le disposizioni sulle procedure relative sono emanate annualmente con decreto specifico.

COSA DEVE FARE CHI E' GIÀ INSERITO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

- Coloro che sono già inseriti in una delle tre fasce delle graduatorie permanenti possono, utilizzando il Modello 1:
 - 1) chiedere l'aggiornamento del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli conseguiti dopo il 22.6.2000 ed entro il 21 marzo 2002 e di titoli già posseduti ma non valutati precedentemente.
 - 2) chiedere il trasferimento di una o di entrambe le province di attuale inclusione, e il contemporaneo aggiornamento del punteggio. La domanda comporta il trasferimento per tutte le graduatorie in cui si è iscritti e la cancellazione da tutte le graduatorie della o delle province di attuale inclusione.
 - 3) non presentare alcuna domanda. In tal caso si mantiene l'iscrizione con lo stesso punteggio con cui si era già inseriti.

Nota bene: Il diritto alla riserva e/o alla preferenza derivante da situazioni soggette a modifica deve essere confermato compilando il modulo di domanda. Qualora non si presenti alcuna domanda, non saranno riconosciute tali riserve e/o precedenza.

- Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di due province mantengono tale diritto sia ai fini dell'aggiornamento del punteggio che del trasferimento.
- Coloro che chiedono, utilizzando il Modello 2, an-

che l'iscrizione per la prima volta in altre graduatorie relative a posto o classe di concorso per cui non sono attualmente inseriti nelle graduatorie permanenti, devono necessariamente scegliere a tale fine:

- la provincia di attuale inclusione o la provincia ove hanno chiesto il trasferimento;
- una delle due province di attuale inclusione o una delle province ove hanno chiesto il trasferimento.

Scelta della provincia per le supplenze

- Il personale incluso in 2 province deve scegliere una delle 2 ai fini del conseguimento di supplenze sia sulla base delle graduatorie permanenti che sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto (per queste ultime deve utilizzare il Modello 3).
- Coloro che sono inclusi nelle graduatorie di una sola provincia:
 - hanno titolo nella provincia d'inclusione al conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;
 - possono scegliere, utilizzando il Modello 3, la stessa provincia d'inclusione nelle graduatorie permanenti oppure una provincia diversa ai fini delle supplenze temporanee conferite dai Dirigenti scolastici in base alle graduatorie di circolo e d'istituto.

COSA DEVONO FARE I NUOVI ASPIRANTI

- I nuovi aspiranti devono presentare domanda, utilizzando il Modello 2, ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.
- Possono presentare la domanda:
 - coloro che entro il 21 marzo 2002, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di accesso:
 - 1) Idoneità/abilitazione conseguita mediante superamento di concorso ordinario;
 - 2) Idoneità/abilitazione conseguita presso le SSIS;
 - 3) Idoneità/abilitazione conseguita con le sessioni riservate (OO.MM. 153/99, 33/200, 1/01);
 - 4) Idoneità o abilitazione rilasciata da uno degli Stati dell'U. E. (riconosciuta dal MIUR);
 - coloro che al 21.3.2002 stanno ancora frequentando i corsi presso le scuole di specializzazione SSIS o le sessioni riservate O.M. 1/01, purché gli esami finali si concludano entro il 31 maggio 2002.

Scelta della provincia per le supplenze

- Le assunzioni di durata annuale sono effettuate nella provincia di inclusione nelle graduatorie permanenti. E' possibile scegliere, con il Mod. 3, una diversa provincia per le supplenze brevi dei Capi d'istituto.

GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

- Le graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono ancora oggetto della fase transitoria che si riferisce ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla L. 124/99, come integrata dalla L. 333/01.
- La valutazione dei titoli, in base all'Allegato B, e la compilazione delle graduatorie sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.
- I titoli artistico-professionali dovranno essere documentati.
- Le graduatorie sono utilizzate per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'a.s. 2002/03 e per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

PERSONALE GIÀ INSERITO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

- Coloro che sono già inseriti nell'unica fascia delle graduatorie possono, con il Modello 1:
 - chiedere l'aggiornamento del punteggio con le stesse modalità già esposte.
 - chiedere il trasferimento e l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria di altra provincia **in coda** a coloro che vi sono già inclusi.
 - Non presentare alcuna domanda e mantenere l'iscrizione con lo stesso

punteggio con cui sono inseriti. Vale anche in questo caso l'avvertenza che il diritto alla riserva e/o alla preferenza deve essere confermato mediante la presentazione del Mod. 1.

NUOVI INSERIMENTI

- Può presentare domanda in una sola provincia, con il Modello 2, chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - 1) abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25.5.99, congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13.2.1996;
 - 2) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media conseguita con la sessione riservata indetta con O.M. 1/2001;
 - 3) abilitazione in educazione musicale nella scuola media + servizio di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'a.s. 89/90 ed il 27.4.00, di cui almeno 180 dall'a.s. 94/95.
- Gli aspiranti sono inseriti in una fascia successiva a quella già costituita. Gli inclusi negli elenchi del D. M. 13.2.1996, sono graduati con il punteggio già attribuito, aggiornato con i titoli maturati successivamente.

INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO

- Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione possono chiedere l'inserimento negli elenchi del sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali sono in possesso del titolo per l'insegnamento di materie comuni.
- L'inserimento può essere chiesto anche da coloro che conseguono la specializzazione successivamente al termine di presentazione delle domande, purché entro il **31 maggio 2002**. In tale caso gli interessati dovranno inviare entro 5 giorni dal superamento degli esami finali (tassativamente entro il 31.5.02) la dichiarazione sostitutiva del-

la specializzazione e del punteggio conseguito.

- Gli aspiranti con titolo monovalente possono accedere solo a posti per alunni portatori del corrispondente handicap.
- A coloro che conseguono il titolo successivamente al 31.5.02 ed entro il **20 luglio 2002**, sarà consentita, limitatamente all'a.s. 2002/03, l'iscrizione **in coda** agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie. In tale caso gli interessati dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva della specializzazione e del punteggio conseguiti.

SUPPLENZE TEMPORANEE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO

- Per l'a.s. 2002/03, le graduatorie di circolo e d'istituto di prima fascia sono integralmente riformulate, mentre rimangono valide le graduatorie di seconda e terza fascia per le quali è prevista durata triennale.
- Ai fini del conseguimento delle **supplenze temporanee** gli aspiranti possono indicare, utilizzando il **Modello 3**, un massimo di **30 istituzioni scolastiche** della provincia scelta. Tale limite riguarda complessivamente tutte le graduatorie, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere inserito per i diversi insegnamenti.
- Per la scuola materna e/o elementare si possono indicare fino ad un massimo di **10 circoli didattici** e fino ad un massimo di **20 istituti**,

anche se comprensivi.

- Chi è già incluso nelle graduatorie dell'a.s. 2001/02 può **modificare** in tutto o in parte **la scelta delle scuole** a suo tempo effettuata. Nelle nuove scuole figurerà a pieno titolo nella prima fascia, mentre sarà incluso **in coda alla fascia** di pertinenza delle graduatorie in cui ha titolo ad essere inserito per altri insegnamenti.
- Al personale già incluso in graduatoria permanente che non presenta alcuna domanda di variazione della provincia e/o delle scuole in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, sono mantenute le stesse opzioni già espresse a seguito delle domande di supplenza presentate con D.M. 103/2001.

LE DOMANDE E LA DOCUMENTAZIONE

- Le domande in carta semplice devono essere presentate, e inviate con raccomandata R/R o consegnate a mano, al CSA - Centro per i servizi amministrativi (ex Provveditorato) della provincia scelta dal candidato **dal 19 febbraio al 21 marzo 2002**.
- Non è possibile presentare domande per le province di **Bolzano e Trento** e per la **Valle d'Aosta**.
- Non è necessario presentare alcuna documentazione in quanto tutti i dati riportati assumono il valore di autocertificazione. Unica eccezione a tale regola sono i titoli artistici, valutabili per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, che devono essere documentati.

- Il Modello 3 (supplenze temporanee) deve essere allegato alla domanda di aggiornamento/nuovo inserimento se relativo ad istituzioni scolastiche della stessa provincia indicata nel Modello 1 o 2. Va inoltrato direttamente al CSA (ex Provveditorato) competente qualora l'aspirante abbia scelto una diversa provincia ai fini del conferimento delle supplenze temporanee di competenza del Dirigente scolastico (*N.B.: questa possibilità non è consentita a coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province*).
- Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine stabilito e le domande prive della firma del candidato. La firma non è soggetta ad autenticazione.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI E RICORSI

- In ogni capoluogo di provincia le graduatorie permanenti provvisorie sono pubblicate all'albo del CSA. E' possibile presentare reclamo entro 5 giorni. L'Amministrazione può procedere in autotutela alle correzioni necessarie.
- Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il 31 maggio 2002.

- Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda o l'esclusione è ammesso ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale al TAR.
- Avverso la graduatoria approvata è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR.

CAAF-CISL



Il Caaf Cisl al servizio dei nostri iscritti

Con questo numero il Caaf-Cisl inizia una nuova rubrica dedicata alle questioni fiscali. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli iscritti la professionalità e la competenza degli operatori del **Caaf della Cisl, il consulente fiscale di fiducia delle famiglie italiane**. Il Caaf, del resto, è stato promosso dalla Cisl principalmente per offrire ai propri iscritti uno strumento qualificato in grado di dare una risposta a tutte le problematiche fiscali:

- Compilazione modello 730;
- Compilazione modello Unico;
- Compilazione bollettini e dichiarazioni ICI;
- Assistenza e consulenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Locali (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, istanze di rimborso, ecc.);
- Compilazione modello reddituale per i pensionati INPS (modello RED);
- Compilazione dell'ISEE.

"La nostra missione - dice il presidente del Caaf-Cisl Valeriano Canepari - è quella di offrire assistenza e consulenza nell'ambito dello specifico fiscale, integrando la tutela che le singole categorie svolgono per i loro iscritti".

Questa rubrica ha lo scopo di informare puntualmente su scadenze e novità fiscali, approfondendo di volta in volta un tema di interesse generale.

Inoltre, uno spazio sarà dedicato anche alle risposte ai quesiti posti dai lettori ■

Questa pagina è curata dal Caaf Cisl Nazionale. Per ogni ulteriore informazione si può telefonare al numero verde **800-249307** o visitare il sito internet: **www.caafcisl.it**

ISEE e Stato sociale: efficienza, equità e semplificazione

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica del singolo cittadino. Attraverso questo strumento, da dicembre è possibile ottenere riduzioni di costo per prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità quali ad esempio:

- Tariffe agevolate, energia, gas, acqua ...
- Riduzione del 50% sul canone telefonico
- Assegno di maternità e nucleo familiare
- Prestazioni scolastiche (libri, mense e borse di studio)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Agevolazioni per servizi sanitari e assistenziali
- Altre agevolazioni comunali

L'ISEE è calcolato in base al reddito, al patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare.

Per ottenere questo indicatore è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva unica (unica perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti del nucleo familiare).

Nel modello devono essere indicati dal dichiarante e dai componenti del nucleo:

- la composizione del nucleo familiare al momento della

domanda

- la casa di abitazione (indirizzo e eventuale canone e estremi dell'affitto)
- la situazione reddituale (compilata da ciascun percettore di reddito appartenente al nucleo)
- la situazione patrimoniale divisa in patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il cittadino può presentare la dichiarazione sostitutiva unica ai CAAF, i quali rilasceranno il certificato contenente i valori ISEE necessari per usufruire delle agevolazioni sociali. E' possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell'anno ed ha validità annuale (dalla data di presentazione della dichiarazione).

L'introduzione dell'ISEE costituisce un passo avanti rispetto all'obiettivo di coniugare equità ed efficienza nell'accesso della popolazione allo Stato Sociale. Sicuramente l'utilizzo dei CAAF consentirà, come già dimostrato in passato, una semplificazione nell'iter che il cittadino deve compiere per rendere effettivi i suoi diritti.

Per qualunque informazione o per la compilazione del modello ci si può rivolgere alla sede del CAAF-CISL più vicina.

notizie
in breve



RIFORMA ORGANI COLLEGIALI

Non è in discussione l'urgenza di una riforma degli OO.CC. interni alla scuola in modo da completare il modello di governo della scuola dell'autonomia, tanto più alla luce del nuovo ordinamento costituzionale e del nuovo modello di relazioni sindacali, conseguente all'insediamento delle RSU.

Il problema vero è quello della filosofia che sta alla base di questa riforma.

Il ddl assume come paradigma culturale non l'autogoverno e la collegialità responsabili ma una concezione funzionalistica che privilegia l'efficienza della gestione, di stampo para-aziendalistico. Né è garantito il principio della rappresentanza delle diverse componenti e funzioni professionali che sono coinvolte nella scuola (l'art. 1 comma 1 non cita, paradossalmente, gli ATA come corresponsabili del governo delle istituzioni scolastiche).

Dentro questa logica scompare il principio della pariteticità delle rappresentanze professionali e dell'utenza.

La CISL SCUOLA ribadisce, in coerenza con quanto sostenuto fin dall'approvazione della legge 59/97, che il modello culturale ed istituzionale di riferimento per la riforma degli OO.CC. è quello della partecipazione sociale, della gestione democratica e della rappresentanza di tutte le componenti professionali.

La necessaria distinzione degli organismi tra funzioni di indirizzo e controllo, gestione, partecipazione e relative responsabilità, nonché la semplificazione degli organismi vanno coerentemente profilate e definite ■



INSEGNANTI DI RELIGIONE: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DDL DI NUOVO STATO GIURIDICO

Nella giornata del 14 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un ddl per il nuovo stato giuridico e le forme di reclutamento degli insegnanti di religione.

La Segreteria Nazionale considera questo un passo importante nei confronti di un settore di lavoratori della scuola che attendono una nuova configurazione giuridica e professionale, in coerenza con i patti concordatari e con gli ordinamenti della scuola della Repubblica, ed attraverso questa, il superamento delle condizioni di precariato.

Il dibattito parlamentare, già avviato su una serie di ddl, acquista così un nuovo impulso che può favorire una soluzione positiva, che la CISL SCUOLA ha sempre auspicato e sostenuto.

Ausplicando che si giunga ad un testo di legge unificato su cui raggiungere il massimo consenso parlamentare, la CISL SCUOLA si attiverà allo scopo di richiedere una specifica audizione in sede di Commissione, cui presentare le proprie valutazioni e proposte costruttive ■



L'infanzia e la sua scuola: ritorno al futuro



Convegno Nazionale

Roma, 6 Marzo 2002
Auditorium della Tecnica

Programma

ore 9,00

Relazione Introduttiva

**Scuola dell'infanzia:
tra futuro e passato**

Rosetta Mazziotta
Segretario Nazionale

La voce della pedagogia

**Infanzia e scuola: fondamenti
psicopedagogici-riflessioni**
Prof. Franco Frabboni

**Una scuola per l'infanzia:
L'organizzazione didattica**
Dott. Italo Fiorin

ore 15,00

La voce della scuola

**Tempi e spazi
nella scuola dell'infanzia**
Madia De Crudis

Nuove professionalità
Carmela Costagliola

Una formazione da rilanciare
Maria Luisa Rivetti

Conclusioni

**Scuola dell'infanzia:
un impegno che continua**

Daniela Colturani
Segretario Generale
Cisl Scuola